# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno

5 marzo 2019


Sommario


II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** ..... 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 della Commissione, del 4 marzo 2019, recante duecentonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda** ..... 5

DECISIONI

★ **Decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** ..... 7

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione n. 1/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 25 febbraio 2019, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017 [2019/355]** 11


IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

*(Atti non legislativi)*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/352 DEL CONSIGLIO

**del 4 marzo 2019**

**che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2) In base a un riesame da parte del Consiglio risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e integrare l'allegato I con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3) L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
A. ANTON

([1]) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

*ALLEGATO*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è così modificato:

1) la sezione «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è così modificata:

   a) il titolo è sostituito dal seguente:

      «A. **Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2**»;

   b) la voce relativa alla persona sotto indicata è espunta dall'elenco:

      5. Andrii Petrovych Kliuiev.

2) è aggiunta la sezione seguente:

«B. **Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva**

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. Inoltre, è possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma dell'articolo 164 e provvedimenti di detenzione a norma dell'articolo 176 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

   Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e da una decisione giudiziaria del 1º novembre 2018 che ha autorizzato l'arresto, la citazione e la comparizione della persona sospettata dinanzi al tribunale nonché da una decisione del giudice istruttore dell'8 ottobre 2018 che ha respinto la richiesta di indagine preliminare speciale in contumacia presentata dalla procura.

2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

   Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

   Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018 e del 13 agosto 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 febbraio 2018 che ha respinto la richiesta di indagine preliminare speciale in contumacia presentata dalla procura, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l'istanza di chiusura dell'indagine presentata dalla difesa.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018 e del 13 agosto 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

11. Mykola Yanovych Azarov

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Azarov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell'8 settembre 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia e dalla decisione del giudice istruttore del 16 agosto 2018 che ha autorizzato il trattenimento del sig. Azarov al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva, nonché da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia.

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore dell'8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e all'annullamento dei sequestri di beni.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia.

18. Edward Stavytskyi

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Stavytskyi sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni, dalla decisione del giudice istruttore del 22 novembre 2017 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia, dall'istruzione rivolta dalla procura all'inquirente, in data 2 gennaio 2018, di notificare agli indagati e ai loro avvocati difensori il completamento dell'indagine preliminare e dal fatto che l'8 maggio 2018 l'atto di accusa è stato trasmesso al tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev per l'esame di merito. Le informazioni indicano inoltre che la procura non aveva emesso, in precedenza, alcuna valida decisione di non avviare un'indagine penale e che pertanto il relativo procedimento penale non ha violato il principio del *ne bis in idem*.».

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/353 DELLA COMMISSIONE

**del 4 marzo 2019**

**recante duecentonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2) Il 28 febbraio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

*Per la Commissione,*
*a nome del presidente*
*Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

*ALLEGATO*

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (deceduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.»

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2019/354 DEL CONSIGLIO

**del 4 marzo 2019**

**che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ([1]).

(2) In base a un riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare fino al 6 marzo 2020 l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi, sopprimere la voce relativa a una persona e integrare l'allegato con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2020.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
A. ANTON

([1]) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

*ALLEGATO*

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

1) la sezione «Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1» è così modificata:

   a) il titolo è sostituito dal seguente:

      «A. **Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1**»;

   b) la voce relativa alla persona sotto indicata è espunta dall'elenco:

      5. Andrii Petrovych Kliuiev.

2) è aggiunta la sezione seguente:

«B. **Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva**

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. Inoltre, è possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma dell'articolo 164 e provvedimenti di detenzione a norma dell'articolo 176 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e da una decisione giudiziaria del 1º novembre 2018 che ha autorizzato l'arresto, la citazione e la comparizione della persona sospettata dinanzi al tribunale nonché da una decisione del giudice istruttore dell'8 ottobre 2018 che ha respinto la richiesta di indagine preliminare speciale in contumacia presentata dalla procura.

2. Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018 e del 13 agosto 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 febbraio 2018 che ha respinto la richiesta di indagine preliminare speciale in contumacia presentata dalla procura, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l'istanza di chiusura dell'indagine presentata dalla difesa.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018 e del 13 agosto 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

11. Mykola Yanovych Azarov

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Azarov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell'8 settembre 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia e dalla decisione del giudice istruttore del 16 agosto 2018 che ha autorizzato il trattenimento del sig. Azarov al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva, nonché da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia.

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore dell'8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e all'annullamento dei sequestri di beni.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia.

18. Edward Stavytskyi

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Stavytskyi sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni, dalla decisione del giudice istruttore del 22 novembre 2017 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia, dall'istruzione rivolta dalla procura all'inquirente, in data 2 gennaio 2018, di notificare agli indagati e ai loro avvocati difensori il completamento dell'indagine preliminare e dal fatto che l'8 maggio 2018 l'atto di accusa è stato trasmesso al tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev per l'esame di merito. Le informazioni indicano inoltre che la procura non aveva emesso, in precedenza, alcuna valida decisione di non avviare un'indagine penale e che pertanto il relativo procedimento penale non ha violato il principio del *ne bis in idem*.».

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

**del 25 febbraio 2019**

**che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017 [2019/355]**

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 dell'allegato III,

vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la decisione n. 3/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) ([3]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per l'esercizio 2017 conclusosi il 31 dicembre 2017,

vista la relazione dei verificatori concernente i conti del Centro per l'esercizio 2017,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

Avendo preso atto dell'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, dei bilanci e della relazione dei verificatori del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale per l'esercizio 2017,

considerando quanto segue:

(1) Le entrate del Centro inerenti all'esercizio 2017 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a un importo di 14 792 000 EUR/

(2) L'esecuzione globale del bilancio del Centro da parte del suo Direttore per l'esercizio 2017 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tale bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

Il Comitato, in base alla relazione dei verificatori e ai bilanci per l'esercizio corrispondente, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*La presidente*

Luminița Teodora ODOBESCU

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) GU L 309 del 19.11.2013, pag. 50.
([3]) GU L 350 del 12.12.2006, pag. 1.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT